

**COMUNE DI
PEVERAGNO
PROVINCIA DI CUNEO**

Relazione conclusiva

del

Piano di revisione straordinaria 2017

delle società partecipate

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I - Premessa

1. Il quadro normativo

L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come modificato ed integrato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, ha imposto ad ogni amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017 "con provvedimento motivato", una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare od oggetto di misure i cui all'art. 20 commi 1 e 2 dello stesso TUSP.

Il comma 1 del predetto art. 20 prevede che, ove in sede di analisi annuale delle partecipazioni societarie dirette od indirette possedute si rilevino situazioni di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche provvedano a varare un "piano di riassetto" per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto TUSP, il predetto provvedimento di ricognizione, una volta approvato, doveva essere trasmesso:

- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre 2017, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'eventuale alienazione delle partecipazioni doveva avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Secondo il legislatore (articolo 24 comma 1 del TU), le amministrazioni dovevano dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP;
- oppure che non soddisfassero i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadessero in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Il comma 4 dell'art. 20 del TUSP prevede poi che, in caso di adozione di piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo venga approvata una "relazione" sulla sua attuazione, nella quale vengano esposti i *risultati conseguiti*. Si ritiene che tale relazione, proposta dal Sindaco, debba essere oggetto d'approvazione da parte del Consiglio comunale, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato.

Al pari del piano, anche la relazione deve trasmessa alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TUSP, ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La pubblicazione della relazione, come già del precedente Piano, è altresì obbligatoria, agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013), sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

2. L’iter procedurale del piano di razionalizzazione della revisione straordinaria 2017

La revisione straordinaria 2017 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune ha rappresentato un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TUSP), che era stato adottato ai sensi dei commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 31.03.2015.

Il predetto Piano di revisione straordinaria e di razionalizzazione 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale , con deliberazione n. 41 in data 21 .09.2017.

Il Piano 2017 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Piemonte ed inserito nella struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TUSP.

II - Le partecipazioni del Comune

A Società partecipate direttamente

Alla data del 23 settembre 2016 ai fini della stesura e dell'approvazione del presente *Piano di revisione straordinaria 2017*, il nostro Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Azienda Cuneese dell'Acqua Spa con una quota dello 0,29%;
2. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti con una quota del 2,70%;
3. Azienda Turistica locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.c.a.r.l. con una quota dello 0,53%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra hanno formato tutte oggetto del *Piano di revisione straordinaria 2017*, nessuna di esse essendo quotata sui mercati regolamentati.

Nessuna di tali società è posseduta interamente dal Comune; in tutte il Comune detiene una propria quota di partecipazione.

B Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Peveragno, oltre a far parte della Unione Montana "Alpi del Mare", partecipava e vi aderisce tuttora ai seguenti Consorzi previsti da specifiche disposizioni di legge:

- Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, con una quota del 3,41%
- - Consorzio Ecologico Cuneese con una quota del 3,30%
- Istituto Storico della Resistenza e Società contemporanea in Provincia di Cuneo con una quota dello 0,89%

L'adesione alla Unione Montana e la partecipazione ai predetti Consorzi, trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono state oggetto del *Piano di revisione straordinaria 2017*, così come già del Piano 2015.

C Società partecipate indirettamente

Il Comune di Peveragno alla data del 23.06.2016 (così come attualmente) non partecipava indirettamente ad alcuna società che fosse a sua volta partecipata da una società soggetta a controllo da parte di questo Ente.

III - Obiettivi del Piano di revisione straordinaria 2017

Il piano di revisione straordinaria 2017, tenuto conto delle società alle quali il Comune aderiva e della loro specifica analisi e verifica, non prevedeva l'attuazione di misure di razionalizzazione, avendo tutte le suddette partecipazioni i requisiti necessari per essere mantenute.

IV. Attuazione del Piano di revisione straordinaria 2017

Contenimento costi funzionamento società partecipate

Le spese relative alle tre società partecipate dal Comune non hanno subito incrementi nel 2016, 2017 e 2018 se non dovuti ad un ampliamento delle rispettive attività.

Alcune misure adottate dai loro Organi gestionali hanno concretamente permesso di prevedere una sensibile riduzione dei loro costi di gestione nei prossimi anni (in particolare l'acquisizione per fusione ed incorporazione delle quote private detenute nella società IDEA Granda s.c.r.l. da parte della partecipata ACSR spa, permetterà di ridurre sensibilmente le spese di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti; la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione delle società e dei relativi costi, creeranno stabili economie di spesa).

V. Conclusioni

In conclusione si può affermare che con le predette misure di contenimento delle spese di gestione delle rimanenti società adottate, il Piano di revisione straordinaria ed operativo di razionalizzazione delle società partecipate 2017 abbia ottenuto concreta attuazione, come stabilito e precisato con il presente documento che ne costituisce l'atto conclusivo di aggiornamento ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Si continueranno comunque ad adottare tutti gli utili e necessari interventi all'interno di tali società che possano confermarne una sana e corretta gestione, evitando il generarsi di debiti e perdite di bilancio che possano incidere finanziariamente sul bilancio del Comune.

La presente relazione viene sottoposta alla approvazione del Consiglio comunale, per poi essere trasmessa alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TUSP, ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La relazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Peveragno li 11.12.2018

IL SINDACO
Dott.Paolo RENAUDI